

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**Doc. IV-quater
n. 27**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PREIONI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, AD ATTI POSTI IN ESSERE NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO

FILIPPO ALBERTO SCALONE

senatore nella XII Legislatura

(procedimento penale n. 5024/95 RGNR pendente presso il Tribunale di Palermo)

Comunicata alla Presidenza

il 3 novembre 1998

ONOREVOLI SENATORI. – Con lettera in data 3 giugno 1998 l'avvocato Filiberto Scalzone, senatore nella XII legislatura, ha informato il Presidente del Senato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nell'ambito di un procedimento penale promosso a suo carico, in data 6 giugno 1996 ha chiesto ed ottenuto dalla Telecom i tabulati del traffico delle utenze a lui stesso intestate per conoscere tutte le telefonate in entrata ed uscita nel periodo dal 29 marzo 1994 all' 8 maggio 1996, cioè per tutto il corso del mandato parlamentare da lui ricoperto. Ad avviso dell'*ex* senatore Scalzone, il divieto posto dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione si estende infatti a qualsivoglia comunicazione telefonica fatta dal parlamentare, ricomprensivo anche l'acquisizione dei tabulati delle telefonate delle utenze, perché attraverso tali tabulati si viene a conoscenza anche dei rapporti politici dallo stesso intrattenuti nel corso dello svolgimento del suo mandato e quindi si concretizza una interferenza lesiva delle prerogative parlamentari.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta il 19 giugno 1998, ai sensi degli articoli 34 e 135 del Regolamento, la lettera pervenuta dall'*ex* senatore Scalzone.

La Giunta ha dedicato all'esame della questione le sedute del 16 luglio, 29 settembre e 1° ottobre 1998, procedendo il 16 luglio anche all'audizione dell'interessato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Nel corso della discussione sono stati esaminati i diversi aspetti del problema – che, prima della segnalazione presentata dall'*ex* senatore Scalzone, non era stato mai affrontato specificatamente dalla Giunta – avendo riguardo all'interpretazione sistematica degli articoli 68, terzo comma, e 15

della Costituzione, anche alla luce di recenti sentenze della Corte Costituzionale in materia di rilevazione del traffico telefonico (in particolare, con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 7-17 luglio 1998, n. 281).

La Giunta ha ritenuto infine, a maggioranza, che l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico dell'utenza telefonica di un parlamentare attenga alle prerogative garantite dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, allo stesso modo dell'intercettazione ed utilizzazione delle conversazioni telefoniche dei parlamentari. La Giunta è pervenuta a tali conclusioni considerando che l'articolo 68 della Costituzione deve ritenersi, per questa parte, speculare all'articolo 15, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, come risulta dalla formula stessa del terzo comma del citato articolo 68, che richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza perché il parlamentare possa essere sottoposto ad intercettazioni non solo di conversazioni, ma anche di altre comunicazioni, quali sono nella sostanza i contatti telefonici emergenti dai tabulati. Tale opinione è stata suffragata sulla base di precedenti parlamentari, come risulta dalla discussione presso la Camera dei deputati della domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, alla utilizzazione di conversazioni telefoniche intercettate, nonché alla acquisizione ed alla utilizzazione di dati del traffico telefonico nei confronti del deputato Gaspare Giudice (Camera dei deputati, XIII legislatura, Doc. IV, n. 15). Nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio di tale ramo del Parlamento (Camera dep. Doc. IV, n. 15-A), si propone, tra l'altro, di autorizzare l'acquisizione e

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso al deputato Giudice, ritenendosi pertanto assoggettata anche tale circostanza alla prerogativa posta dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, secondo l'interpretazione data peraltro dalla stessa autorità giudiziaria, che tale autorizzazione aveva specificatamente richiesto. La Camera dei deputati, nella seduta del 16 luglio 1998, ha respinto la proposta di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici in uso al deputato Giudice, aderendo comunque, con la decisione suddetta, all'interpretazione che subordina tale acquisizione alla deliberazione parlamentare ai sensi della più volte citata disposizione costituzionale.

Le considerazioni sopra svolte attengono peraltro all'affermazione di un principio generale che la Giunta ha ritenuto di dover stabilire in ordine all'interpretazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, ma non risultano applicabili al caso specifico riguardante l'avvocato Scalone. Infatti, l'acquisizione dei tabulati delle utenze intestate allo stesso *ex* parlamentare è stata chiesta ed ottenuta dall'autorità giudiziaria successivamente alla cessazione dell'avvocato Scalone dal mandato parlamentare. La Giunta ha preso in esame le osservazioni svolte da quest'ultimo nella lettera del 3 giugno 1998, in base alle quali egli ritiene che l'articolo 68 della Costituzione, che vieta le intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni dei membri del Parlamento, pone un divieto che permane anche dopo cessata la carica parlamentare. La Giunta non ha però ritenuto condivisibile tale tesi ed ha escluso, con un'astensione, che l'interpretazione

suggerita dall'avvocato Scalone possa essere accolta. Ad avviso della Giunta, infatti, a norma del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico, anche relativi al periodo dell'esercizio del mandato parlamentare, non è più necessaria dopo la cessazione del mandato stesso.

La Giunta ha pertanto escluso che, in ordine alla vicenda segnalata dall'*ex* senatore Scalone nella lettera del 3 giugno scorso, siano ravvisabili violazioni da parte dell'Autorità giudiziaria dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

La Giunta propone pertanto:

a) di stabilire il principio che l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico dell'utenza telefonica di un senatore attenga alle prerogative garantite dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, allo stesso modo dell'intercettazione e dell'utilizzazione delle comunicazioni telefoniche dei parlamentari;

b) di stabilire il principio che, a norma dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico relativi al periodo di esercizio del mandato parlamentare non è più necessaria dopo la cessazione del mandato stesso;

c) di escludere, pertanto, che in ordine alla vicenda segnalata dall'*ex* senatore Scalone nella lettera del 3 giugno scorso siano ravvisabili violazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

PREIONI, *relatore*

